



Atto TOAVM6

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 295/2011 Data 30/05/2011

N. Protocollo 55965/2011

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione definitiva alla costruzione ed

esercizio di un tratto di linea a 20 kV in Comune

di Oderzo.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 415 in data 13.01.2011 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea elettrica a 20 kV in cavo interrato:

1 - Linea a 20 kV interrata per inserimento nuova cabina Via Fabrizio II[^] in Comune di Oderzo,

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione delle istanze all'Albo del Comune interessato dagli interventi nessuna opposizione od osservazione è stata presentata da parte di Enti o



privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso,

b) Comune di Oderzo,

- che l'articolo 3 della L.R. 24/91 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 12.04.2011, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'art. 120 del T.U. 1775/33 e dell'art. 8 della L.R. 24/91;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota n. ITV/III/1319/14073/MF in data 25.02.2011 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione della linea sopra



descritta;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso, nella riunione in data 10.05.2011, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 02 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto in Comune di Oderzo, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775;

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36;

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTA la L.R.06.09.1991, n. 24;



VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, art. 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,
paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, art. 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da
scavo di cui al D.Lgs 152/06, parte IV, nonché le DGRV n°
2424 del 08.08.2008 e n° 794 del 31.03.2009;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento di Organizzazione
della Provincia;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a
costruire ed esercire i tratti di linea elettrica a 20 kV
in Comune di Oderzo, come indicato in premessa e secondo i
piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV 415 in data
13.01.2011, subordinatamente all'osservanza da parte
dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte
dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in
materia di impianti elettrici.

ART. 2 - La linea dovrà risultare costruita secondo le
modalità tecniche previste nel progetto allegato
all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto
previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988



e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla

L.R. n. 24/1991.

ART. 3 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'art. 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 4 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 5 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 6 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare



deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti
dalla presente autorizzazione.

ART. 7 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a
carico di ENEL Distribuzione.

ART. 8 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa
Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni